



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 21 febbraio 2013

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
IV^a SEZIONE
Calcio Femminile – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

RIUNIONE GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2013

1. Ricorso A.S.D. FUTSAL ISOLA

INAMMISSIBILE

avverso la sanzione della squalifica fino al 28.2.2013 inflitta al calc. Bonanno Conti Marco seguito gara Futsal Isola/Torino Sporting Club C5 del 23.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n.315 del 4.1.2013)

**2. Ricorso SIG. GIOVANNI
CAMPANELLA**

INAMMISSIBILE

avverso la sanzione della squalifica fino al 13.03.2013 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell'art. 1, C.G.S., in relazione agli artt. 17, commi 3 e 4, 35, comma 1, e 38, commi 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell'art. 38, comma 1 N.O.I.F. – (nota n. 2149/1136/pf 11/12SS/mg) - (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 113 del 18.12.2012)

**3. Ricorso A.S.D. SS LAZIO C5
FEMMINILE**

RESPINTO

avverso decisione merito gara Lazio C5 Femminile/Woman Napoli C5 del 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 402 del 01.02.2013)

4. Ricorso A.C.F. MILAN

INAMMISSIBILE

avverso decisioni merito gara Milan/Olimpia Vignola Calcio del 3.2.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – LND – Com. Uff. n. 55 del 6.2.2013)

5. Ricorso S.S.D. VENEZIA CALCIO A 5 S.R.L.

RESPINTO

avverso decisioni merito gara Pescara/Venezia del 22.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 422 del 6.2.2013)